

Part-time

Personale che può presentare la domanda

- personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado fatta eccezione per i Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;
- personale docente (anche neo – immesso in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2016) di ogni ordine e grado;
- personale in servizio presso istituzioni educative e conservatori ed accademie;
- personale in quiescenza dal 1° settembre 2017 che chiede il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità).

Tempistica

La scadenza è fissata al **15 marzo 2017** (vd. O.M. n. 55 del 13/02/1998).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, a questo ufficio.

Il contratto di lavoro part time ha una durata di **due anni** scolastici.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time. Il ritorno al tempo pieno deve essere, al contrario, esplicitamente richiesto. La mancata richiesta del rientro è considerata conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Possono essere accolte domande nel limite **massimo del 25%** della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o posti o di ciascun ruolo ed entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Orario di servizio

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato:

- a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (**tempo parziale orizzontale**);
- b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale**)
- c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (**tempo parziale misto**), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Bisogna in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

Normativa di riferimento

Legge 28.12.1996, n. 662, art.1 (commi da 56 a 65)

Circolare n. 2 del 19.2.1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Legge n. 140 del 28.5.1997, art. 6

O.M. n. 446 del 22.7.1997 (trasmessa dalla C.M. n. 449 del 23.7.1997)

O.M. n. 55 del 13.2.1998 (trasmessa dalla C.M. n. 62 del 18.2.1998)

Decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000

Nota prot. n. 1584 del 29.7.2005

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 – art. 73

CCNL 29.11.2007: art. 37 (personale docente) e art. 58 (personale ATA)